

L'Assessore
PAOLA GAZZOLO

TIPO ANNO NUMERO

REG.

DEL

Al Consigliere del
Gruppo Assembleare
Movimento 5 Stelle
Gianluca Sassi
Regione Emilia-Romagna

e p.c.

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
Regionale

Al Servizio Segreteria e Affari

Generali della Giunta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n° 5013 a firma del Consigliere regionale Gianluca Sassi.

In risposta all'interrogazione in oggetto sulla base delle informazioni pervenute da parte dell'Agenzia Regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia Arpae e di IREN ambiente si comunica quanto segue.

L'autorizzazione della discarica di Poiatica contempla l'operazione di recupero del biostabilizzato (rifiuto speciale di cui alla codifica CER "190503 – compost fuori specifica), sia come R11 per la copertura giornaliera del fronte di conferimento dei rifiuti, sia come R10 per la copertura finale (capping), a discarica esaurita. Fino al mese di febbraio 2015 si sono svolte unicamente operazioni di recupero R11 per copertura giornaliera.

Viale della Fiera 8
40121 Bolognatel 051 5276929/6853
fax 051 5276990assterr@regione.emilia-romagna.it
assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Il biostabilizzato conferito in discarica dall'anno 2012 e seguenti risulta provenire sia da impianti regionali sia da impianti extraregionali. In particolare il biostabilizzato prodotto fuori regione è pervenuto dai seguenti impianti:

1. impianto di selezione meccanica e compostaggio RSU (MS), gestore Cermec;
2. impianto di compostaggio RSU (MN), gestore Mantova Ambiente;
3. impianto di selezione e compostaggio RSU (Sesto Fiorentino), gestore Quadrifoglio Spa.

Si precisa a tal riguardo che tutti i conferitori di biostabilizzato, qualunque sia la provenienza, devono mettere a disposizione del gestore le analisi di caratterizzazione relative almeno all'ultimo trimestre e devono fornire al gestore della discarica la certificazione dalla quale risulti che il processo di produzione rispetta le condizioni previste dalla deliberazione di Giunta regionale nr 1996/2006 che regola l'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dalla stabilizzazione aerobica delle matrici organiche dei rifiuti.

Nel merito del punto 2 si evidenzia che ai produttori di biostabilizzato ammessi in discarica è stata richiesta la seguente documentazione inerente il periodo in cui hanno conferito nella discarica di Poiatica:

- analisi chimica annuale del rifiuto tal quale con cui attribuire la codifica CER e la non pericolosità del rifiuto ai sensi del Dlgs 152/2006;
- analisi chimica annuale condotta sull'eluato del rifiuto secondo le modalità ed i limiti previsti dalla Tabella 5 del DM 27/09/2010 (test di cessione) che stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- analisi trimestrale dei parametri granulometria, umidità, indice respirometrico dinamico (IRD) come previsto dalla citata DGR nr 1996/2006.

Come sopra precisato, il gestore della discarica verifica la conformità del biostabilizzato conferito alla normativa di settore sulla base degli esiti della caratterizzazione fornita dal produttore del rifiuto. Tale verifica si traduce in rapporti di prova conservati dal gestore IREN Ambiente. L'Agenzia ha verificato periodicamente la corrispondenza dei dati analitici alle prescrizioni contenute nella normativa regionale.

Dai rapporti di prova si evince il rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche (tabella 1, allegato A, DGR nr 1996/2006) del biostabilizzato conferito per l'operazione di recupero R11 - copertura giornaliera. Si sottolinea che la verifica di conformità, così come la caratterizzazione di base, sono svolte in corrispondenza del primo conferimento e ripetute ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

Si informa inoltre che per ogni produttore di biostabilizzato, Iren Ambiente SpA ha provveduto ad effettuare le seguenti controanalisi:

- analisi chimica annuale del rifiuto tal quale con la quale attribuire la codifica CER e la non pericolosità del rifiuto ai sensi del Dlgs 152/2006;
- l'analisi chimica annuale condotta sull'eluato del rifiuto secondo le modalità ed i limiti previsti dalla Tabella 5 del DM 27/09/2010 (test di cessione) che stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- analisi trimestrale dei parametri granulometria, umidità, indice respirometrico dinamico (IRD) come previsto dalla citata DGR nr 1996/2006.

Relativamente al punto 4 si chiarisce che le motivazioni delle irregolarità riscontrate nella registrazione delle operazioni di carico dei formulari di trasporto in ingresso alla discarica sono espressamente enunciate nel verbale 24/12 del 10/12/2012 del Corpo Forestale dello Stato che ha elevato la sanzione, di cui l'estratto corrispondente è riportato anche nella presente interrogazione.

Per quanto riguarda il punto 5 si evidenzia che dal modello di dichiarazione unica (MUD), relativo all'anno 2012 e successivi, risulta che non sono entrati nella discarica di Poiatica rifiuti speciali provenienti dalla regione Toscana, salvo il biostabilizzato, come sopra riportato.

In riferimento ai punti 6 e 7 si precisa che l'interrogazione riporta informazioni relative al 2013, anno nel quale Arpa non aveva potuto avviare il funzionamento della strumentazione necessaria per la determinazione dell'indice di respirazione dinamico (IRD), strumentazione acquisita dal laboratorio integrato della sezione di Ravenna, a causa della inadeguatezza del locale dedicato alla preparazione dei campioni. Il locale doveva, infatti, rispettare requisiti specifici di igiene e sicurezza per gli operatori, stabiliti in ragione delle ingenti quantità di campione da manipolare (circa 20 kg per la rappresentatività di ogni campione secondo le metodiche ufficiali) e delle esalazioni che si liberano nel corso della fase preparativa.

Tale adeguamento, previsto nel piano degli investimenti per i primi mesi del 2014, a causa della sua rilevanza economica, è stato successivamente attuato e dallo stesso anno le Sezioni Provinciali hanno così potuto effettuare controlli programmati sul biostabilizzato prodotto da impianti presenti sul territorio regionale o di provenienza extraregionale.

Per quanto concerne il controllo del biostabilizzato in discarica, questo non è inserito nel piano di monitoraggio e controllo dell'impianto approvato da ultimo con determinazione provinciale prot.74718/2009. In ogni caso il gestore è tenuto ai controlli di cui ai punti precedenti. Il biostabilizzato

non è stato utilizzato per operazioni di capping (copertura finale), ma per la copertura giornaliera del fronte dei rifiuti.

In relazione al punto 9 ARPAE comunica che dal controllo del modello di dichiarazione unica (MUD) relativo all'anno 2012 e successivi risulta che non siano entrati nella discarica di Poatica rifiuti speciali provenienti dalle imprese richiamate nell'interrogazione in oggetto.

Nel merito del punto 10 si precisa che la Regione non è in possesso delle informazioni richieste mentre per quanto concerne il punto 11 si rileva che i dati inerenti i produttori di rifiuti speciali conferiti in discarica non trovano spazio ovviamente all'interno della relazione annuale ma sono dati riscontrabili all'interno del MUD.

Paola Gazzolo

